

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 1

(Modello di tesserino di caccia)

1. Il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia viene rilasciato annualmente dall'Amministrazione regionale, secondo il modello di cui all'allegato A).

1-bis. Il tesserino regionale di caccia di ciascuna annata venatoria si compone delle pagine previste dal modello di cui al comma 1, in numero adeguato e progressivamente numerate.⁽¹⁾

2. La distribuzione ai cacciatori del tesserino regionale di caccia è effettuata:

- a) per i cacciatori assegnati ad una riserva di caccia, dal direttore della riserva medesima;
- b) per i cacciatori non assegnati ad una riserva di caccia, dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

(1) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPR. 16/1/2006, n. 08/Pres. (B.U.R. 15/2/2006, n. 7).

Art. 2

(Requisiti per il rilascio del tesserino regionale di caccia)

1. Per l'acquisizione del tesserino regionale di caccia i cacciatori residenti nel Friuli-Venezia Giulia, ovvero residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) presso un Comune del Friuli-Venezia Giulia, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) permesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza dai competenti organismi;
- b) l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia;
- c) copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente;
- d) pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

2. Il tesserino regionale di caccia ha validità per un'annata venatoria, intendendosi per tale il periodo di tempo intercorrente tra il 1° aprile di un anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato alla restituzione di quello rilasciato per l'annata venatoria precedente, nei tempi e modi che vengono di seguito disciplinati.

4. Qualora il pagamento della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, sia effettuato dopo il 31 marzo, il cacciatore deve pagare la soprattassa per ritardato pagamento prevista dalla normativa nazionale sulle tasse di concessione governativa nella misura del dieci per cento, se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, e del venti per cento se il pagamento è effettuato con oltre 30 giorni di ritardo.

5. La soprattassa di cui al comma 4 non è dovuta nell'ipotesi in cui il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia avvenga dopo il 31 marzo.

6. I cacciatori non residenti nel Friuli-Venezia Giulia che intendono esercitare l'attività venatoria in Regione in qualità di invitati nelle riserve di caccia e nelle aziende venatorie, concessionari, consorziati o titolari di permessi in aziende faunistico-venatorie, e di fruitori di aziende agriturismo venatorie e zone cinofile con abbattimento di fauna, devono essere in possesso del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza.

Art. 3

(Rilascio del tesserino ai cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia)⁽¹⁾

1. Il Direttore della Riserva di caccia provvede al rilascio del tesserino regionale di caccia al cacciatore assegnato, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché di quelli previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 30/1999 e previa restituzione da parte del cacciatore del tesserino relativo all'annata venatoria precedente, nel termine di cui all'articolo 3, comma 1, legge regionale 17 aprile 2003, n. 10.

2. Per mantenere la qualifica di cacciatore assegnato, il cacciatore che abbia provveduto entro i termini statutori al pagamento della quota associativa della Riserva di caccia deve provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia entro il termine della stagione venatoria.

3. Il mancato pagamento della quota associativa nei termini statutori, ovvero il mancato ritiro del tesserino entro il termine della stagione venatoria cui detto pagamento è riferito, implica la decadenza dalla Riserva di caccia di assegnazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, comma 4 e 29, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 30/1999. La decadenza è dichiarata dall'Amministrazione regionale e comunicata all'interessato.

4. Entro il 31 maggio di ogni anno il Direttore della riserva invia all'Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici per i servizi ai cacciatori, l'elenco dei cacciatori che non hanno adempiuto al pagamento della quota associativa, nonché i tesserini che per tale ragione non sono stati consegnati. Entro il quindicesimo giorno successivo al termine della stagione venatoria il Direttore della riserva invia altresì all'Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici per i servizi ai cacciatori, l'elenco dei cacciatori che non hanno ritirato il tesserino regionale di caccia entro il termine della stagione venatoria, unitamente ai tesserini che non sono stati ritirati.

5. E' fatto obbligo a ciascun Direttore di tenere un elenco aggiornato dei cacciatori assegnati alla propria Riserva di caccia. L'elenco è compilato come da Modello

E allegato al presente Regolamento ed è inviato a richiesta dell'Amministrazione regionale. Il Direttore è in ogni caso tenuto a comunicare all'Amministrazione regionale le variazioni anagrafiche interessanti singoli cacciatori assegnati, entro 10 giorni dalla conoscenza delle stesse.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte del Direttore ne comporta la destituzione dalla carica, a meno di giustificati motivi.

(1) Articolo sostituito da art. 1, D.P.Reg. 7/10/2003, n. 0359/Pres. (B.U.R. 29/10/2003, n. 44).

Art. 4

(Aggiornamento dei dati di fruizione venatoria)

1. La modifica della riserva di caccia di assegnazione o della tipologia di fruizione venatoria durante la stessa annata venatoria comporta, da parte del possessore del tesserino regionale di caccia, l'obbligo di farne aggiornare i dati.

Art. 5

(Rilascio del tesserino ai cacciatori di nuova assegnazione ed agli aspiranti a Riserva di caccia)⁽¹⁾

1. Per l'acquisizione o l'aggiornamento di cui all'articolo 4 del tesserino regionale di caccia, i cacciatori o aspiranti alla Riserva di caccia devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva o temporanea il cacciatore deve provvedere, pena la mancata assegnazione, al pagamento degli oneri previsti dalla Riserva di caccia di nuova assegnazione, nonché comunicare al Direttore della Riserva medesima l'avvenuto adempimento.

2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Direttore della riserva, preso atto del versamento della quota associativa, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 3, comma 5 e consegna all'Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici per i servizi ai cacciatori, l'elenco dei nuovi cacciatori o aspiranti assegnati alla Riserva di caccia, pena la destituzione dalla carica a meno di giustificati motivi.

3. Il Direttore, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, provvede, entro il termine della stagione venatoria, a rilasciare il tesserino di caccia ai cacciatori nuovi assegnati, previa restituzione, se dovuta, del tesserino relativo all'annata venatoria precedente, ovvero ad aggiornare il tesserino relativo all'annata venatoria in corso.

(1) Articolo sostituito da art. 2, D.P.Reg. 7/10/2003, n. 0359/Pres. (B.U.R. 29/10/2003, n. 44).

Art. 6

(Aggiornamento del tesserino ai cacciatori che hanno ottenuto il trasferimento)⁽¹⁾

1. Ai fini dell'aggiornamento di cui all'articolo 4 del tesserino regionale di caccia, i cacciatori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Entro 10 giorni dalla comunicazione del trasferimento il cacciatore deve provvedere al pagamento degli

oneri previsti dalla Riserva di caccia di assegnazione, nonché comunicare al Direttore della riserva medesima l'avvenuto adempimento e richiedere l'aggiornamento dei dati sul proprio tesserino regionale di caccia, pena il mancato trasferimento.

2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Direttore della riserva, preso atto del versamento della quota associativa e verificati i requisiti di cui all'articolo 2, provvede ad aggiornare il tesserino del cacciatore trasferito e l'elenco di cui all'articolo 3, comma 5, e consegna all'Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici per i servizi ai cacciatori, l'elenco dei cacciatori trasferiti nella Riserva di caccia, pena la destituzione dalla carica a meno di giustificati motivi.

(1) _____ Articolo sostituito da art. 3, D.P.Reg. 7/10/2003, n. 0359/Pres. (B.U.R. 29/10/2003, n. 44).

Art. 7 *(Deroghe)*

1. La mancanza del tesserino, anche conseguente a sanzioni disciplinari di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 30/1999, comporta la perdita dell'assegnazione alla Riserva di caccia.

2. Per gravi e inderogabili ragioni familiari, di salute o di lavoro debitamente certificate, l'Amministrazione regionale può prevedere il mantenimento del cacciatore nella Riserva di assegnazione anche in assenza del tesserino regionale di caccia, per un periodo massimo di tre anni, salvi in ogni caso il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia e il versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti o l'adempimento di eventuali diverse forme di partecipazione alla gestione della Riserve, previste dallo statuto, in alternativa a quella economica.

3. Il mancato possesso, entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, della valida licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta il mantenimento dell'assegnazione in atto e la sospensione dei procedimenti di nuova assegnazione o trasferimento, qualora sia dimostrata la presentazione della richiesta di rinnovo della licenza alla competente autorità ed esibito il nuovo documento all'Amministrazione regionale entro cinque giorni dal suo ricevimento. Tale deroga non si applica nei casi di ritardo indipendenti dai termini del procedimento amministrativo di rilascio.

4. Il tesserino regionale di caccia può essere ritirato, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal presente regolamento, per conto di un cacciatore anche da terza persona, purché munita di atto di delega.

Art. 8 *(Restituzione del tesserino di caccia da parte dei cacciatori in riserva di caccia)*

1. Il tesserino venatorio deve essere restituito da parte dei cacciatori delle riserve di caccia al Direttore della riserva di caccia entro il 1° aprile successivo all'annata venatoria di riferimento, a pena il deferimento alla Commissione disciplinare di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 30/1999.

Art. 9

(Acquisizione e restituzione del tesserino da parte dei cacciatori appartenenti ad altre tipologie di fruizione venatoria)

1. I cacciatori concessionari, consorziati e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie, gli invitati nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie non assegnati in riserva di caccia, i fruitori di aziende agriturismo venatorie e zone cinofile con abbattimento di fauna, nonché i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria sul restante territorio nazionale, devono ritirare il tesserino regionale di caccia presso il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Il tesserino venatorio deve essere restituito da parte dei cacciatori al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria al momento del ritiro del nuovo tesserino di caccia.

Art. 10

(Annotazioni sul tesserino regionale di caccia)

1. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale i capi di fauna cacciati subito dopo l'abbattimento e riportare le altre annotazioni previste nel modello A di cui all'articolo 1⁽¹⁾.

1-bis. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere effettuate in modo leggibile, completo e con scrittura ad inchiostro indelebile. Eventuali cancellature e correzioni devono essere effettuate in modo da consentire la lettura della scrittura originale.⁽²⁾

2. Nelle riserve di caccia gli abbattimenti di fauna effettuati dagli invitati fanno carico al carniere individuale del cacciatore invitante che deve riportarli sul proprio tesserino regionale di caccia. Per gli aspiranti cacciatori gli abbattimenti di fauna effettuati nei limiti regolamentari della riserva di temporanea assegnazione, fanno carico al piano di abbattimento della riserva medesima e devono essere riportati sul tesserino dell'aspirante.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna effettuati dagli invitati fanno carico al piano di abbattimento annuale dell'azienda medesima e devono essere riportati sul tesserino regionale di caccia dell'invitante.

(1) Aggiunte parole da art. 2, D.P.Reg. 6/10/2004, n. 0319/Pres. (B.U.R. 3/11/2004, n. 44).

(2) Comma aggiunto da art. 2, c. 2, DPR. 16/1/2006, n. 08/Pres. (B.U.R. 15/2/2006, n. 7).

Art. 11

(Conservazione dei tesserini regionali di caccia)

1. I tesserini regionali di caccia restituiti all'Amministrazione regionale o alle riserve di caccia devono essere conservati per cinque anni.

Art. 12
*(Smarrimento, deterioramento o furto
del tesserino regionale di caccia)*

1. La denuncia di deterioramento, smarrimento o furto del tesserino regionale di caccia deve essere presentata all'Autorità di Polizia giudiziaria.

2. Il titolare può ottenere il duplicato da parte degli organismi competenti dimostrando di aver provveduto alla denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria.

3. Qualora il tesserino venga ritrovato è fatto obbligo all'interessato di provvedere alla sua restituzione all'organismo che ha provveduto al suo rilascio.

Art. 13
(Norma transitoria)

1. In attesa della conversione in aziende venatorie, il tesserino regionale di caccia è rilasciato anche per l'attività venatoria nelle riserve di caccia private e consorziali.

Art. 13 bis
(Norma di prima applicazione)⁽¹⁾

1. In via di prima applicazione, per il rilascio, nell'annata venatoria 2000-2001, del tesserino regionale di caccia ai cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia, la dimostrazione, a pena di decadenza dall'assegnazione alla riserva di appartenenza, del possesso del permesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia, della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, e del pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale 30/1999, nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a) e b) della suddetta legge regionale 30/1999, deve essere data al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria entro 150 (centocinquanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. (ABROGATO).⁽²⁾

(1) Articolo aggiunto dal DPGR 31/8/2000, n. 0319/Pres. (B.U.R. 25/10/2000, n. 43).

(2) Comma aggiunto dal D.P.Reg. 28/8/2001, n. 0331/Pres. (B.U.R. 3/10/2001, n. 40) e abrogato dal D.P.Reg. 25/10/2001, n. 0401/Pres. (B.U.R. 5/12/2001, n. 49).

Art. 13 ter
(Deroghe per l'annata venatoria 2001-2002)⁽¹⁾

1. Per la sola annata venatoria 2001-2002, in deroga al disposto di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 2000 n. 0128/Pres., i requisiti previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, al fine di acquisire il tesserino regionale di caccia per mantenere la qualifica di assegnatario ad una riserva di caccia, a pena di decadenza dall'assegnazione alla riserva stessa, devono essere posseduti al 31 dicembre 2001 ed il

relativo possesso dimostrato al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, entro il 31 gennaio 2002.

(1) Articolo aggiunto dal D.P.Reg. 25/10/2001, n. 0401/Pres. (B.U.R. 5/12/2001, n. 49).

- (1) Allegato sostituito da art. 1, D.P.Reg. 6/10/2004 n. 0319/Pres. (B.U.R. 3/11/2004, n. 44)
(2) Allegato sostituito da art. 1, DPR. 16/1/2006, n. 08/Pres. (B.U.R. 15/2/2006, n. 7)

ALLEGATO A⁽¹⁾⁽²⁾

Art. 1 D.P.G.R. 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

Modello di tesserino regionale di caccia.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
TESSERINO	
PER L'ESERCIZIO DELLA	
ATTIVITÀ VENATORIA	
NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E NEL TERRITORIO NAZIONALE	
N° <input type="text"/>	
ANNATA VENATORIA /	

NOTA

Il presente tesserino, di proprietà regionale, deve essere:

1. esibito a richiesta degli agenti di vigilanza;

2. presentato in visione ad ogni richiesta del Direttore della riserva di caccia o legale rappresentante di Azienda faunistico-venatoria;

3. restituito a _____

entro la data del _____

e comunque prima del ritiro del tesserino per l'annata venatoria successiva.

Le annotazioni sul presente tesserino devono essere effettuate in modo leggibile, completo e con scrittura ad inchiostro indelebile. Eventuali cancellature e correzioni devono consentire la lettura della scrittura originale.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

RISERVA DI CACCIA DI.....

TESSERINO N.....

Rilasciato in data..... a

Cognome.....

Nome.....

Nato a.....

il.....

Res.....


Via..... n.....

Verificati i requisiti di legge.

Parte da trattenere dall'Ente rilasciante.

Firma del cacciatore

.....



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

RISERVA DI CACCIA DI.....

TESSERINO N.

Rilasciato in data a

Cognome.....

Nome

Nato a

il

Res.

Via n.

Verificati i requisiti di legge.

**Timbro
Ente
rilasciante**

Il titolare del presente tesserino è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nel territorio del Friuli Venezia Giulia in qualità di:

- assegnato a Riserva di caccia
- fruitore di Azienda faunistico-venatoria
- aspirante a Riserva di caccia
- altro _____

Data _____

**Timbro e firma
Ente rilasciante**

Forma di **caccia agli ungulati** prescelta nella Riserva di assegnazione o Azienda di appartenenza (art. 4 Legge regionale 15.05.1987, n. 14):

- selettiva
- tradizionale

La caccia alle specie camoscio, muflone e daino è ammessa esclusivamente in forma selettiva da parte di tutti i cacciatori, purchè in possesso dei titoli di legge per effettuare tale forma di prelievo.

**Il Direttore
o legale rappresentante**

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE *Caccia tradizionale*

	1	5	9	10	2 ^a dom.	31	10	31
	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO			
1 ^a dom. 3 ^a dom.								
		quaglia, tortora						
		alzavola, beccaccino, colombeccio, marzaiola						
		cinghiale (max 90 gg. a scelta del D.V.)						
		capriolo						
		alcedo, coniglio selvatico, lepre comune, merlo, minilepre, pernice rossa, starna						
		beccaccia, canaglia, cesena, codone, germano reale, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, fieschi, frullino, guzza, gallinella d'acqua, gianciola, masettone, morotta, moriglione, pavoncella, porciglione, tonno bottaccio, tonno sassello, volpe						
		cervo, coturnice, laglino di m. maschio, lepre bianca, pernice bianca						

Effemeridi solari ____ / ____

MESE	PERIODO	IL SOLE SORGE	IL SOLE TRAMONTA
MAGGIO	1 ^a quindicina		
	2 ^a quindicina		
GIUGNO	1 ^a quindicina		
	2 ^a quindicina		
LUGLIO	1 ^a quindicina		
	2 ^a quindicina		
AGOSTO	1 ^a quindicina		
	2 ^a quindicina		
SETTEMBRE	1 ^a quindicina		
	2 ^a quindicina		
OTTOBRE	1 ^a quindicina		
	2 ^a quindicina dal (inizio ora solare)		
NOVEMBRE	1 ^a quindicina		
	2 ^a quindicina		
DICEMBRE	1 ^a quindicina		
	2 ^a quindicina		
GENNAIO	1 ^a quindicina		
	2 ^a quindicina		

* = ora legale

L'attività venatoria si effettua da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, con le seguenti eccezioni:
 La caccia di selezione a Daino, Camoscio e Mulone si effettua un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
 La caccia di selezione a Cinghiale, Cervo e Capriolo si effettua due ore prima del sorgere del sole e fino a due ore dopo il tramonto.

La caccia alle poste agli acquatici è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE GIORNATE DI CACCIA

■ Prima di iniziare l'attività venatoria il cacciatore è tenuto a compilare a penna indelebile la scheda "calendario delle giornate di caccia" indicando la data corrispondente alla giornata e la forma di caccia prescelta apponendo una X negli spazi previsti.

■ Il cacciatore è altresì tenuto ad indicare il Distretto, la Riserva, l'Azienda (nel caso di caccia in regione) in cui intende praticare l'esercizio venatorio, **ma solo se diversi da quelli di assegnazione o appartenenza**. In caso di caccia fuori Regione dovrà annotare la Provincia, l'Ambito territoriale di caccia, il Comprensorio alpino o l'Azienda.

■ I codici e le sigle dei Distretti venatori, Riserve di caccia e Aziende venatorie del Friuli Venezia Giulia sono riportati nel foglio allegato al presente tesserino.

■ Nel caso di **caccia agli ungulati** nella Riserva di assegnazione o nell'Azienda di appartenenza, il cacciatore è tenuto anche ad indicare la zona o la località in cui pratica tale caccia.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE GIORNATE DI CACCIA

■ Nel caso di caccia agli ungulati in forma tradizionale andrà tracciata una X sotto la colonna TRA. Tale giornata va computata nel numero di quelle consentite per la caccia alla fauna stanziale.

Nel caso in cui nella medesima giornata si intendano abbattere altre specie di fauna stanziale andrà tracciata una X anche sotto la colonna STA.

LEGENDA

- * uscita di caccia
- STA:** caccia alla fauna stanziale (esclusi gli ungulati)
- MIG:** caccia alla fauna migratoria
- APP:** caccia da appostamento fisso
- VAG:** caccia vagante o da appostamento temporaneo
- UNG:** caccia agli ungulati
- SEL:** caccia di selezione agli ungulati
- TRA:** caccia tradizionale agli ungulati
- Distretto:** distretto venatorio
- Provincia:** provincia extraregionale
- Riserva:** riserva di caccia
- ATC:** ambito territoriale di caccia
- CA:** comprensorio alpino
- Azienda venatoria:** azienda venatoria

**RIEPILOGO GIORNATE
E FORME DI CACCIA PRATICATE**

TOTALE GIORNATE N.

	STA	MIG		UNG	
		VAG	APP	SEL	TRA
Riserva di caccia di assegnazione					
Riserva di caccia in Regione					
Azienda faunistico-venatoria in Regione					
Ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino fuori Regione					
Azienda venatoria fuori Regione					

CALENDARIO DELLE GIORNATE

GIORNATA		Distretto - Riserva - Zona o Località di caccia	FORME DI CACCIA					
*	DATA		STA	VAG	APP	SEL	UNG	TRA
	LUN	Distretto - Azienda venatoria						
	MER	Provincia - ATC o CA						
	GIO							
	SAB							
	DOM							
	LUN							
	MER							
	GIO							
	SAB							
	DOM							

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI

IL CACCIATORE È TENUTO A:

■ annotare a penna indelebile ogni abbattimento sulla scheda "Abbattimenti di stanziale e migratoria" utilizzando progressivamente ogni spazio disponibile;

■ indicare la data, la specie abbattuta, e con un segno (X), i capi di fauna cacciati subito dopo l'abbattimento nello spazio quadrettato (un capo abbattuto per ogni quadretto);

■ compilare, prima della restituzione del tesserino il prospetto riassuntivo dei capi abbattuti nella stagione venatoria, esclusi gli abbattimenti in caccia di selezione, che devono essere riportati nell'apposito prospetto;

■ in caso di mancati abbattimenti nel corso della giornata la scheda non va compilata.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO
ABBATTIMENTO FAUNA MIGRATORIA**

SPECIE	IN RISERVA DI ASSEGNAZIONE O AZIENDA DI APPARTENENZA	ALTROVE IN REGIONE
Allodola		
Alzavola		
Beccaccia		
Beccaccino		
Canapiglia		
Cesena		
Codone		
Colombaccio		
Combattente		
Cornacchia grigia		
Cornacchia nera		
Fischione		
Folaga		
Frullino		
Gallinella d'acqua		
Gazza		
Germano reale		
Ghiandaia		
Marzaiola		
Merlo		
Mestolone		
Moretta		

CACCIA DI SELEZIONE AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI

IL CACCIATORE È TENUTO A:

- ▣ compilare con penna indelebile la scheda spari - abbattimenti subito dopo lo sparo;
- ▣ comunicare senza ritardo al Direttore della Riserva di caccia ogni sparo effettuato;
- ▣ annotare con penna indelebile l'eventuale abbattimento del capo precedentemente ferito.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

--

--

NOTE

RICEVUTA DI CONSEGNA

(solo per cacciatori assegnati a Riserva di caccia)

ANNATA VENATORIA _____ - _____

TESSERINO REGIONALE DI CACCIA N.

RISERVA DI CACCIA

COGNOME

NOME

IN DATA

HA PROVVEDUTO ALLA RESTITUZIONE DEL TESSERINO



Il Direttore o delegato _____

